

Rifiuti urbani, Sistri rinviato

Obbligo al via il 30/6. Dai centri di raccolta in avanti

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

Sistri obbligatorio dal 3 marzo 2014 per tutti gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, indifferentemente dalle quantità generate. Rinvio, invece, alla primavera del 2014 per la partenza (a titolo sperimentale) dell'obbligo a carico dei gestori di rifiuti urbani pericolosi (diversi dagli operatori della regione Campania). Arrivano dopo appena 24 ore dalla pubblicazione della legge 125/2013 di conversione del dl 101/2013 i chiarimenti del Minambiente sulle novità introdotte dal nuovo provvedimento (pubblicato sulla Guri del 30 ottobre 2013 n. 255 ed in vigore dal giorno successivo) in merito al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti già partito lo scorso 1° ottobre e ora in procinto di entrare nella «fase due». Con la circolare 31 ottobre 2013 n. 1 (pubblicata sul sito web del dicastero nella tarda serata dello stesso giorno) il Minambiente prende atto delle principali novità in materia (come la moratoria delle sanzioni Sistri fino all'agosto del 2014 e la parallela estensione dell'obbligo di tenere le ordinarie scritture ambientali, Mud compreso) soffermandosi su alcuni punti critici relativi al riformulato panorama dei soggetti tenuti ad aderire al Sistema informatico.

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti «speciali» pericolosi. La legge 125/2013 conferma la partenza dal 3 marzo 2014 degli obblighi Sistri per tale categoria di soggetti. La nuova circolare Minambiente chiarisce ora come tale data valga anche per i produttori in parola che si spingono fino a effettuare lo stoccaggio (quindi, tecnicamente, una vera e propria attività di gestione) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione. E ciò in luogo della diversa (e precedente) data del 1° ottobre 2013 che vale per i «puri» gestori di rifiuti speciali pericolosi. Tale futura data, illustra il Minambiente, vale sia per coloro che effettuano il deposito preliminare di cui al punto D15, allegato B, sia per quelli che ricorrono alla messa in riserva di cui al punto R13, allegato C alla Parte IV del dlgs 152/2006.

Enti e imprese che trasportano rifiuti da loro stessi prodotti. La nuova circolare chiarisce (evidentemente riferendosi a una

norma già presente nel dm 52/2011, cd. Tu Sistri) come l'obbligo di adesione al Sistri valga per tutti gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti (speciali pericolosi) da loro stessi prodotti. La nota del Dicastero ricorda che tale obbligo riguarda infatti sia le imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali secondo il regime light dell'articolo 212 comma 8 (ossia le imprese che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o litri al giorno e quale parte integrante e accessoria dell'organizzazione aziendale che li produce) sia quelli iscritti alla categoria 5 dello stesso Albo (che raccoglie, invece, tutti quelli che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi).

Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale sul territorio nazionale. La legge

125/2013 ha allargato il novero dei soggetti in parola: da un lato prevedendo l'obbligo (sebbene a titolo sperimentale e subordinatamente alla futura adozione di uno specifico dm) anche per i gestori (nei quali rientrano i raccoglitori e trasportatori) di rifiuti urbani pericolosi; dall'altro includendo tra i trasportatori tenuti ad adottare il Sistema anche i vettori stranieri. In relazione agli urbani pericolosi la Circolare chiarisce come l'obbligo non prenderà comunque via prima del 30 giugno 2014 (laddove per gli speciali è già partito il 1° ottobre 2013) e riguarderà comunque solo coloro che gestiscono detti rifiuti dal momento in cui sono conferiti nei centri di raccolta in avanti. In relazione ai vettori stranieri la stessa Nota, interpretando le nuove norme unitamente a quelle recate dal dlgs 152/2006, sottolinea invece come l'obbligo Sistri valga sia per i vettori stranieri che a titolo profes-

sionale effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale sia per quelli che effettuano trasporto transfrontaliero partendo dall'Italia verso Stati Esteri. Per i vettori stranieri che invece effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione Italia (o con solo attraversamento di questa) è sufficiente il rispetto delle regole sulla tracciabilità del trasporto previste dal regolamento comunitario n. 1013/2006.

Enti e imprese di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi. L'obbligo Sistri è già dall'originario dl 101/2013 posto in capo sia ai gestori di rifiuti urbani che di speciali (sempre pericolosi). La nuova circolare chiarisce però che (salve le eccezioni per la Campania) in virtù dell'introduzione da parte della legge 125/2013 della (già ricordata e futura) fase

sperimentale per la categoria gestori di rifiuti urbani pericolosi, slitta anche per questi soggetti (che in tale categoria rientrano) l'obbligo di adesione al Sistri. Ciò mentre per la gestione degli speciali, lo ricordiamo, l'obbligo vige dal 1° ottobre 2013.

Nuovi produttori di rifiuti pericolosi. La legge 125/2013 ha ulteriormente ritoccato la nozione di nuovi produttori di rifiuti pericolosi già rivista dall'originario dl 101/2013, identificandoli nei «nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi». Il Minambiente chiarisce prontamente che si tratta sia dei soggetti che sottopongono rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti (eventualmente anche non pericolosi) diversi da quelli trattati (per natura o composizione), sia coloro che trattando rifiuti non pericolosi ottengono nuovi rifiuti pericolosi. Ciò sottolineando l'obbligo per tali soggetti di iscriversi al Sistri sia nella categoria gestori (alla quale originariamente appartengono) sia in quella dei produttori.

Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della regione Campania. Sia in base all'originario dl 101/2013 che alla relativa legge di conversione per tali soggetti l'obbligo scatta dal 3 marzo 2014. La circolare ricorda il carattere tassativo di tale previsione dal punto di vista geografico, sottolineando però che saranno invece sottoposti a futuro obbligo Sistri (seppur sperimentale) anche i raccoglitori e trasportatori di rifiuti urbani (ma solo se) pericolosi operanti in altre Regioni.

Operatori dell'intermodale. La legge 125/2013 ha posto tra i soggetti obbligati, nell'ambito del trasporto intermodale, anche coloro cui sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dei successivi trasportatori.

In Minambiente chiarisce che trattasi dei cd. terminalisti e degli altri operatori della fase intermedia del trasporto, reinclusi tra gli obbligati al Sistri dopo la loro espunzione dal dlgs 152/2006 ad opera dell'originaria versione del dl 101/2013. Come ricorda il Dicastero con la nuova circolare 31 ottobre 2013 n. 1, sarà però un futuro decreto dello stesso Minambiente a disciplinare le modalità di applicazione del Sistri a tale categoria.

I chiarimenti ministeriali

I soggetti obbligati (alla luce della legge 125/2013)	L'interpretazione della Circolare 31 ottobre 2013 n. 1
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti «speciali» pericolosi	Per i produttori che effettuano anche stoccaggio dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione il Sistri sarà obbligatorio dal 3 marzo 2014
Enti e imprese che trasportano rifiuti da loro stessi prodotti	L'obbligo del Sistri vale per tutti gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti (speciali pericolosi) da loro stessi prodotti
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale sul territorio nazionale	<ul style="list-style-type: none"> In relazione agli «urbani» l'obbligo non prenderà via (a titolo sperimentale) prima del 30 giugno 2014 e riguarderà solo la gestione dei rifiuti dai centri di raccolta in avanti. Per i vettori stranieri che effettuano solo trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione Italia (o con esclusivo attraversamento di questa) è sufficiente il rispetto del regolamento Ue n. 1013/2006
Enti e imprese di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi	Salve le eccezioni per la Campania, in virtù della futura fase sperimentale per la categoria «gestori» di rifiuti urbani pericolosi, l'obbligo Sistri slitta anche per questi soggetti
Nuovi produttori di rifiuti pericolosi	Sono sia i soggetti che sottopongono rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (anche non pericolosi), sia coloro che trattando rifiuti non pericolosi ottengono nuovi rifiuti pericolosi
Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della Regione Campania	Saranno sottoposti al futuro obbligo Sistri «sperimentale» anche i raccoglitori e trasportatori di rifiuti urbani (ma solo se) «pericolosi» operanti in altre Regioni
Operatori dell'intermodale	Sono i «terminalisti» e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto, che saranno disciplinati sotto il profilo Sistri da futuro decreto Minambiente